



SS MATELICA CALCIO 1921 A.S.D.

Piazza Enrico Mattei, 25 – 62024 Matelica (MC)

Fax 0737.783459

Matricola FIGC n. 700119 – CF e P.IVA 01261290439

E-mail ssmatelica1921asd@gmail.com

PEC 700119@pec.figcmarche.it

REGOLAMENTO INTERNO POLITICHE DI SAFEGUARDING E TUTELA DEI MINORI

Art. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

La S.S. Matelica Calcio 1921 ASD adotta il Regolamento Safeguarding in conformità alle Linee Guida pubblicate dalla F.I.G.C. sul C.U. N. 87/A del 31 agosto 2023 al fine di garantire a tutti i propri tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. La S.S. Matelica Calcio 1921 ASD garantisce altresì il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati quali valori prevalenti rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute. I predetti principi fondamentali devono essere rispettati da chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, così come devono essere rispettate le norme federali che vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio pena le sanzioni disciplinari ivi previste in caso di violazioni di detti divieti.

Art. 2 – CONDOTTE VIETATE

Ai sensi del presente Regolamento le condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Ai fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non



SS MATELICA CALCIO 1921 A.S.D.

Piazza Enrico Mattei, 25 – 62024 Matelica (MC)

Fax 0737.783459

Matricola FIGC n. 700119 – CF e P.IVA 01261290439

E-mail ssmatelica1921asd@gmail.com

PEC 700119@pec.figcmarche.it

dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTENIMENTO DEI RISCHI

in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, gestione delle segnalazioni ed obblighi informativi In ottemperanza alle Linee Guida F.I.G.C. la S.S. Matelica Calcio 1921 ASD ha adottato i seguenti protocolli:

a) ai fini preventivi, di controllo e di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio la S.S. Matelica Calcio 1921 ASD ha approvato il presente Regolamento come Modello organizzativo di tutela e prevenzione dei minori così da garantire, in continuità, un'attività preventiva ed informativa basata principalmente sulla formazione e sul rispetto dei Principi Fondamentali del Settore Giovanile della S.S. Matelica Calcio 1921 ASD, integrati con il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. I controlli e gli eventuali interventi per eliminare situazioni di rischio vengono eseguiti attraverso un costante monitoraggio da parte del suddetto OdV con la segreteria ed i responsabili del settore giovanile della S.S. Matelica Calcio 1921 ASD. La gestione delle segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime viene garantita nel rispetto delle disposizioni di legge ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

b) ai fini della definizione delle responsabilità in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e della specificazione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni la S.S. Matelica Calcio 1921 ASD si impegna ad applicare le sanzioni in ambito contrattuale nel rispetto degli Accordi Collettivi di categoria tenendo conto del principio della proporzionalità e del particolare disvalore delle suddette condotte vietate fino al licenziamento del trasgressore. Nell'ambito della gestione dei rapporti di tesseramento non regolati anche da contratti di lavoro la S.S. Matelica Calcio 1921 ASD potrà adottare tutte le misure che ritiene opportune a partire dall'allontanamento temporaneo del trasgressore fino alla definitiva interruzione di ogni rapporto;

c) con riguardo all'adozione di adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati la S.S. Matelica Calcio 1921 ASD, in continuità con gli anni precedenti, garantisce una formazione continua dei calciatori, allenatori e staff tecnici finalizzata al rispetto dei Principi Fondamentali del Settore Giovanile



SS MATELICA CALCIO 1921 A.S.D.

Piazza Enrico Mattei, 25 – 62024 Matelica (MC)

Fax 0737.783459

Matricola FIGC n. 700119 – CF e P.IVA 01261290439

E-mail ssmatelica1921asd@gmail.com

PEC 700119@pec.figcmarche.it

la cui diffusione viene garantita anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito ufficiale, sui social, e tramite affissione avvisi in sede della S.S. Matelica Calcio 1921 ASD ;

d) la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali viene garantita attraverso la pubblicazione del presente Regolamento, su apposita sezione del sito web ufficiale della S.S. Matelica Calcio 1921 ASD www.ssmatelicacalcio.com, ed attraverso l'attività formativa indicata al precedente punto c);

e) con riguardo alle misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile di cui al successivo Art. 4, alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché la Procura federale ove competente, la S.S. Matelica Calcio 1921 ASD attribuisce il compito di regolamentare tali adempimenti alla Segreteria Generale che potrà trasmettere le informazioni rilevanti direttamente alla predetta Commissione e/o Procura Federale. Con riguardo, invece, alla trasmissione delle informazioni al Responsabile le direttive sono indicate al successivo art. 4;

f) con riguardo alle misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni sarà compito del Responsabile di cui al successivo art. 4 disciplinare tali adempimenti;

g) le segnalazioni da parte dei tesserati del mancato rispetto di tale regolamento saranno garantite attraverso la seguente procedura:

- a mezzo posta in busta chiusa al seguente indirizzo: Piazza E.Mattei, 25 - 62024 Matelica (MC)

- a mezzo posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: ssmatelica1921asd@gmail.com 700119@pec.figcmarche.it

Tutte le segnalazioni in busta chiusa ricevute dalla Società ed indirizzate al responsabile safeguarding devono essere immediatamente trasmesse a suddetto responsabile ancora sigillate con la massima tempestività e sollecitudine. Tutte le segnalazioni pervenute direttamente saranno trattate e scambiate tra i componenti nel rispetto dei doveri di riservatezza salvo i necessari adempimenti che fossero imposti dalla normativa federale e/o statutale. Nei limiti di quanto consentito dalla normativa statutale e/o federale il responsabile di safeguarding deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di preservarlo da possibili ritorsioni.

h) la valutazione annuale delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, e l'eventuale sviluppo di un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate sarà garantito con la seguente procedura:

- a mezzo posta in busta chiusa al seguente indirizzo: Piazza E.Mattei, 25 - 62024 Matelica (MC)

- a mezzo posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: ssmatelica1921asd@gmail.com 700119@pec.figcmarche.it

Tutte le segnalazioni in busta chiusa ricevute dalla Società ed indirizzate al responsabile safeguarding devono essere immediatamente trasmesse a suddetto responsabile ancora sigillate con la massima tempestività e sollecitudine. Tutte le segnalazioni pervenute direttamente saranno trattate e scambiate tra i componenti nel rispetto dei doveri di riservatezza salvo i necessari adempimenti che fossero imposti dalla normativa federale e/o statutale. Nei limiti di quanto consentito dalla normativa statutale e/o federale il responsabile di safeguarding deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di preservarlo da possibili ritorsioni.

Art. 4. NOMINA RESPONSABILE

La S.S. Matelica Calcio 1921 ASD nomina temporaneamente quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni la Presidente Sabrina Orlandi . Il Responsabile ha accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorisce la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva. Ogni segnalazione rilevante per il presente Regolamento deve essere effettuata al Responsabile ai recapiti e con le modalità indicate all' art 3 paragrafo g del presente Regolamento. In caso di segnalazioni il Responsabile deve immediatamente informare il Presidente, tutte le indagini interne saranno gestite da entrambi nel rispetto delle disposizioni contenute all' interno del Regolamento.

Art. 5. ULTERIORI ADEMPIMENTI NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

La S.S. Matelica Calcio 1921 ASD garantisce inoltre:

a) il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, l'inclusione e la valorizzazione delle diversità, principi che vengono garantiti attraverso strutture sia sportive che di ospitalità idonee e con l'assistenza continua di personale specializzato;



SS MATELICA CALCIO 1921 A.S.D.

Piazza Enrico Mattei, 25 – 62024 Matelica (MC)

Fax 0737.783459

Matricola FIGC n. 700119 – CF e P.IVA 01261290439

E-mail ssmatelica1921asd@gmail.com

PEC 700119@pec.figcmarche.it

- b) la gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla società;
- c) l'accesso ai locali preposti durante allenamenti e sessioni prova (di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- d) l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti attraverso l'obbligo di osservanza dei principi statuiti nel regolamento interno e da Codice Etico adottati dalla S.S. Matelica Calcio 1921 ASD;
- e) i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono informare senza indugio il Responsabile al quale competerà regolare le modalità di informativa alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding;
- f) l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati ove necessaria attraverso professionisti scelti dalla S.S. Matelica Calcio 1921 ASD;
- g) la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di safeguarding;
- h) la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche attraverso professionisti scelti dalla S.S. Matelica Calcio 1921 ASD, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;
- i) adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte eventuali pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
- l) adeguati provvedimenti di quick-response da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi attraverso l'attività di indagine da parte del responsabile;
- m) adeguati provvedimenti per ogni violazione delle disposizioni e dei protocolli adottati nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
- n) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- o) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- p) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
- q) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

Art. 6. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

La S.S. Matelica Calcio 1921 ASD garantisce la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) la pubblicazione sulla rispettiva homepage del presente Regolamento nonché del nominativo ed i contatti del Responsabile nominato al precedente Art. 4;
- b) la pubblicazione della notizia dell'adozione del presente Regolamento e dei relativi aggiornamenti sulla homepage della Società;
- c) l'immediata comunicazione dell'adozione del presente Regolamento alla Commissione federale delle politiche di safeguarding;



SS MATELICA CALCIO 1921 A.S.D.

Piazza Enrico Mattei, 25 – 62024 Matelica (MC)

Fax 0737.783459

Matricola FIGC n. 700119 – CF e P.IVA 01261290439

E-mail ssmatelica1921asd@gmail.com

PEC 700119@pec.figcmarche.it

- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, dell'esistenza del presente Regolamento e del nominativo e dei contatti del Responsabile;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile ed alla Commissione federale delle politiche di safeguarding nonché alla Procura Federale ove competente;
- f) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- l) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla F.I.G.C. nonché dalla Società;
- m) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- n) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- o) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- p) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

La nomina temporanea del Responsabile in questione quale Sabrina Orlandi, avrà validità fino a nomina definitiva di altro soggetto e comunque non oltre il 31/12/2024 come da disposizione di legge.

Firma



Timbro della
Società